



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 2-2022
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVII – n. 2-2022
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

G. Lo Castro

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

A. Bettetini

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carni,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Nel decennale dall'approvazione dell'intesa con l'Unione Buddhista Italiana

On the 10th anniversary of the approval of the agreement with Italian Buddhist Union

ALESSANDRO ALBISETTI

RIASSUNTO

Il contributo, a distanza di dieci anni dall'approvazione dell'intesa con l'Unione Buddhista Italiana, si sofferma sulla problematicità dell'utilizzo del concetto di "ministro di culto" per designare i monaci ed i laici incaricati della trasmissione della dottrina e dell'esercizio del culto buddhista e sottolinea la coerenza della scelta di non inserire tra le materie oggetto dell'intesa quella matrimoniale.

PAROLE CHIAVE

Unione Buddhista Italiana; Intese Buddhiste; Buddismo; ministri di culto buddisti; matrimonio nel Buddismo

ABSTRACT

The contribution, ten years after the approval of the agreement with the Italian Buddhist Union, dwells on the problematic nature of the use of the concept of 'minister of worship' to designate monks and lay people entrusted with the transmission of Buddhist doctrine and the exercise of Buddhist worship, and underlines the coherence of the decision not to include marriage among the matters covered by the agreement.

KEYWORDS

Italian Buddhist Union; Buddhist agreements; Buddhism; Buddhist ministers of worship; marriage in Buddhism

SOMMARIO: *1. Premessa – 2. I ministri di culto – 3. Il "mancato" matrimonio.*

1. Premessa

In un recente saggio sul matrimonio acattolico¹ ho avuto modo di ripensare

¹ Cfr ALESSANDRO ALBISETTI, *Il matrimonio acattolico*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da

alle complesse vicende che hanno caratterizzato le Intese Buddhiste nel nostro ordinamento.

In effetti, una prima Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana è stata stipulata il 20 marzo 2000, ma ad essa non ha fatto seguito alcuna legge di approvazione². La stessa Intesa è stata poi riproposta in data 4 aprile 2007 in un "pacchetto" di otto nuove Intese.

Questo "pacchetto" di accordi è rimasto per molti anni quiescente, cioè in attesa di leggi di approvazione, e, a dire il vero, esso sembrava destinato a restare tale: poi, con una mossa a sorpresa di fine legislatura, l'Intesa Buddhista è stata approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 245.

Nel prosieguo, il 27 giugno 2015 è stata stipulata l'Intesa tra la Repubblica italiana e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, approvata con legge 28 giugno 2016, n. 130.

Ripensando all'Intesa del 2000, è il caso di rammentare come il suddetto accordo costituisca – secondo la Presidente dell'UBI Elsa Bianco – «una tappa storica nei rapporti tra lo Stato e le religioni minoritarie presenti in Italia e non solo, perché è anche il primo trattato a livello europeo di questo genere»³.

Come viene efficacemente affermato, nell'Intesa «il nuovo viene pienamente accolto. Il Buddhismo, o meglio "la via del Buddha", questa grande tradizione religiosa nata in India 2500 anni fa è arrivata da alcuni decenni in Europa e anche in Italia, incontrando la cultura occidentale e iniziando così un processo di sintesi feconda sul piano culturale, filosofico, psicologico e religioso. In particolare, con questa Intesa, lo Stato, per la prima volta, ha avuto come interlocutore una religione che non proviene dalla tradizione giudaico-cristiana e riconosce pienamente una nuova realtà religiosa presente in Italia con oltre 50.000 praticanti riferentesi alle tre grandi tradizioni, quella Theravada del sud-est asiatico, Zen giapponese e Vajrajana-tibetana, in un contesto di movimento pluralista».

Viene, inoltre, chiarito un fraintendimento molto comune: «Si crede... che essere Buddhisti significhi ripiegarsi in una dimensione privata e intimistica della vita, un ritirarsi in se stessi e disinteressarsi del mondo. Ma non è così. In effetti, l'insegnamento del Buddha qui in Occidente, è più conosciuto nei suoi

GIOVANNI BONILINI, I, UTET, Torino, 2022, p. 525 ss.

² Sempre in data 20 marzo 2000 è stata siglata l'Intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova che, a sua volta, non è stata approvata. L'Intesa è stata poi riproposta nel "pacchetto" del 2007, ma anche in questo caso non è stata approvata, unica rimasta senza legge di approvazione nel nostro ordinamento: si veda, sul punto, ALESSANDRO ALBISETTI, *Le intese fantasma*, in Id., *Dieci saggi*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 33.

³ Cfr. l'intervento della Presidente Elsa Bianco alla Cerimonia di firma dell'Intesa (Roma, 20 marzo 2000): «*L'Intesa: un simbolo di integrazione in una società multireligiosa, multiemica e multiculturale*».

contenuti etici, spirituali e filosofici, mentre si sa molto meno su quanto insegnato sulle questioni sociali, economiche e politiche»⁴. Si ricorda, ad esempio, «che da alcuni discorsi del Buddha (DighaNikaja del Canone Buddhista) emerge con grande chiarezza con quale rispetto il Buddha trattasse della vita dei laici, della famiglia e delle relazioni sociali». Per i buddhisti, quindi, non esisterebbe distacco tra ricerca spirituale e vita quotidiana: «fedeli a quest'insegnamento, noi oggi siamo qui 2500 anni dopo, dall'altra parte del mondo e in altro contesto storico e culturale, chiamati a vivere questa appassionante dialettica ed elaborare questa integrazione: pratica, spirituale, relazione con il mondo, pieno inserimento nella comunità locale e la società a qualsiasi livello».

Per l'UBI questo evento viene considerato come un compimento, è un «simbolo» di integrazione che sancisce l'interazione continua che esiste tra l'uomo e il mondo.

In quest'ottica, si sottolinea che la strada dell'Intesa è stata imboccata «per garantire uno strumento che possa essere di servizio e di aiuto al Sangha, la comunità dei praticanti buddhisti, di tutela dei suoi diritti sul terreno della vita sociale e istituzionale».

In ultima analisi, si afferma che «l'impegno del buddhismo è un forte richiamo etico all'essere umano per una responsabilità totale della propria vita, all'amore e alla compassione verso tutti gli esseri. La centralità dell'etica, della pratica della meditazione unita a metodi opportuni conduce a risvegliare tutte le potenzialità umane» fino a realizzare quello che viene chiamato il *Risveglio* sino all'*Illuminazione*.

Questo è l'impegno che oggi i buddhisti vogliono ufficialmente sottolineare: ci si augura così che «il movimento buddhista italiano, nel suo complesso e al di là delle singole tradizioni, offra sempre più il suo contributo, un forte contributo di «cultura di pace» a questa società italiana travagliata da grandi cambiamenti e contraddizioni, e che ormai è a tutti gli effetti multiculturale, multietnica, multireligiosa. Una società dove finalmente la diversità sia vissuta come ricchezza e non come elemento di ostacolo e di separazione»⁵.

⁴ Per un approccio generale alle problematiche e all'insegnamento del buddhismo in occidente si veda DAVID CHADWICK, *Cetriolo storto. La vita e l'insegnamento zen di Shunryu Suzuki —roshi*, Astrolabio Ubalдини, Roma, 2000.

⁵ Così si conclude l'intervento della Presidente Elsa Bianco: «Nell'augurarle un proficuo lavoro, vorremmo offrirle, signor Presidente, la preghiera che S.S. il Dalai Lama, pronunciò nel 1989 quando ricevette il premio Nobel per la Pace e che ben esprime lo spirito di impegno e di compassione buddhista che ci anima:

«Finché dura lo spazio,
e finché rimangono esseri viventi,
fino allora possa anch'io vivere,

2. I ministri di culto

Tra le varie questioni affrontate dall'Intesa Buddhista particolare rilevanza assume quella concernente i così detti "ministri di culto".

In effetti, l'art. 8 dell'Intesa approvata con l'UBI – e anche l'art.4 di quella con l'IBISG – fa un generico riferimento ai "ministri di culto" buddhisti.

In particolare, la norma⁶, che ha suscitato vivaci polemiche all'interno della comunità buddhista, è stata introdotta dopo che « il consiglio direttivo dell'UBI, su suggerimento della seconda assemblea dei maestri, maestre, monaci, monache e insegnanti buddhisti presenti in Italia, ha convenuto di adottare il termine «ministri di culto», usato in tutte le precedenti Intese, per indicare i monaci ed i laici incaricati dalle tradizioni di appartenenza di trasmettere la dottrina e di esercitare il culto buddhista».

I motivi delle accennate perplessità in ordine all'adozione del termine «ministri di culto» nell'Intesa buddhista discendono principalmente dalla non opportunità di definire, quale categoria univoca, quella formata da *ministri di culto monaci e laici*.

In effetti, l'uso dell'espressione «ministro di culto» — mutuata dal linguaggio canonistico — non trova riscontro nell'ambito filosofico buddhista al fine di indicare chiunque, monaco o laico, celebri riti, dia insegnamenti o iniziazioni.

Come è stato rilevato⁷, «l'esistenza di un ministro di culto presuppone la credenza in un'entità sovrumana, da alcuni chiamata Dio, inaccessibile, almeno per alcuni aspetti, al praticante comune, il quale necessiterebbe di un intermediario, il ministro di culto, per stabilire un contatto con Dio valido a tutti gli effetti. La Dottrina di Buddha Sakiamuni, così com'è stata tramandata nei testi fondamentali (riconosciuti da tutte le scuole buddhiste presenti nell'UBI)

per disperdere la miseria del mondo» una preghiera che riecheggia l'insegnamento già pronunciato dal nostro Maestro, il Buddha Shakyamuni:

«Vinci la collera con la gentilezza,
la malvagità con la bontà,
l'egoismo con la generosità.
e la menzogna con la verità».
(Dhammapada 17, 3)».

⁶ Art. 8: *Ministri di culto* 1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge. 2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione. 3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero. 4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

⁷ Cfr. «*Il Buddhismo in Italia*», considerazioni sull'Intesa tra lo Stato italiano e l'UBI, studio presentato l'8 ottobre 1997 alla Commissione per le intese dall'On. Adria Bartolich.

non solo non accenna a entità di questo genere, ma dichiara esplicitamente che il sentiero spirituale buddhista si snoda interamente all'interno della coscienza umana e non trascende, per sua natura, i limiti delle potenzialità umane».

In altri termini «il ruolo fondamentale che le guide spirituali e l'istituzione monastica hanno nella vita e nella dottrina buddhista può generare fraintendimenti a proposito di un concetto come quello di *ministro di culto* comunemente usato a buon diritto per definire un'istituzione peculiare alle religioni di derivazione ebraica». Si rende pertanto necessaria una attenta distinzione tra «ciò che si intende nell'ambito culturale buddhista, per *monaco e insegnante di Dharma*, due figure sociali tipicamente buddhiste che, per qualche oscura ragione, sono state definite nel documento dell'UBI facendo ricorso ad una terminologia pienamente cristiana, inadeguata a rendere la misura e a descrivere il fenomeno».

In effetti, l'istituzione monastica buddhista obbedisce a regole morali precise e omogenee che sono state dettate personalmente e in maniera univoca dal fondatore della religione: «le ragioni che spingono a praticare la disciplina monastica vanno ricercate nel desiderio di darsi una disciplina morale rigida al fine di dedicare la presente vita a un'intensa attività di studio e di meditazione o, più semplicemente, di purificazione della propria mente o ancora, nella necessità da parte di un Essere Illuminato di assumere determinate sembianze umane per continuare l'Insegnamento di Buddha». È importante sottolineare che «in materia di pratiche religiose un monaco buddhista non ha alcun compito specifico relativamente a riti, cerimonie e preghiere che non possa essere assolto anche da un praticante laico». E seppure nella prassi concreta a volte i laici affidano ai monaci l'incarico di celebrare determinati rituali, tutto ciò non implica che i relativi interventi nella vita religiosa dei laici siano indispensabili come lo sono, ad esempio, quelli del sacerdote cristiano in materia sacramentale.

Di qui una distinzione fondamentale che impedisce di assimilare l'insieme dei monaci buddhisti ai ministri di culto cristiani: questi ultimi – in virtù dell'ordine sacro – svolgono necessariamente una serie di funzioni istituzionali all'interno della comunità religiosa che non possono essere demandate ad altri soggetti, mentre «la Comunità Monastica Buddhista ha un ruolo di fondamentale importanza nella vita religiosa, assolve anche qualche compito istituzionale, ma non ha le caratteristiche che la rendono assimilabile a quella dei ministri di culto cristiani (a maggior ragione non può dunque esistere un ministro di culto buddhista laico)».

Per quel che concerne, invece, gli *insegnanti di Dharma*, monaci e laici, anch'essi genericamente definiti «ministri di culto» va sottolineato il valore fondamentale e imprescindibile dell'Insegnamento di Dharma nel contesto della religiosità buddhista: «premesso che l'Insegnamento è l'unica vera at-

tività religiosa pubblica del Buddhismo, la religione buddhista resta centrata sulla figura dell'insegnante in quanto si basa su un insegnamento, il *Dharma*, che deve essere praticato e che necessita di spiegazioni e consigli».

L'*Insegnamento* può essere di due tipi: *scritturale* o di *realizzazione*. Il primo riguarda tutto ciò che le Scritture riportano come Insegnamenti diretti o indiretti del Buddha; il secondo si riferisce alla trasmissione della propria esperienza personale da parte di esseri che hanno personalmente realizzato le tappe del sentiero spirituale che insegnano. In entrambi i casi, tuttavia, pur riconoscendo ad essi a pieno titolo l'imprescindibile ruolo di *Guide spirituali*, resta comunque problematico attestarne l'effettiva qualificazione secondo i parametri propri di un generico riferimento a un concetto di « ministri di culto » sia monaci che laici, totalmente estraneo a ogni tradizione culturale specifica.

A fronte di tali oggettive difficoltà, in luogo dell'ambigua terminologia «ministri di culto» buddhisti, sarebbe stato forse più opportuno adottare il termine più ampio di «ministri», così come statuito nell'art. 3 dell'Intesa con i Battisti (UCEBI) ove si afferma che «l'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti...».

In effetti, oltre a non esserci ordine sacro, nelle Chieste Battiste esiste tutta una serie di ministeri — conseguenza del principio protestante del sacerdozio universale di tutti credenti — che non possono essere ricondotti alla categoria univoca dei «ministri di culto»⁸.

In modo analogo, i buddhisti, particolarmente attenti alle peculiarità della propria disciplina in materia religiosa, avrebbero conseguito un risultato sicuramente più attendibile rinunciando alla qualificazione di «ministri di culto», ed assumendo quella più generica di «ministri» *tout court*, peraltro molto più pertinente al contesto normativo dell'Intesa rispetto a quella di «maestri di Dharma», così come da taluno era stato invece prospettato al riguardo.

3. Il “mancato” matrimonio

Per quel che concerne, infine, la materia matrimoniale, essa appare del tutto assente nelle Intese Buddhiste.

È questa la prima volta che si verifica un fenomeno siffatto in un testo concordato, il che potrebbe sancire o significare la scelta di un'implicita “separazione” tra rito civile e rito religioso del matrimonio.

⁸ Cfr. ALESSANDRO ALBISETTI, *Il matrimonio degli acattolici: Battisti e Luterani*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 1993, p. 773.

Ma fermarsi a un'osservazione siffatta sarebbe oltremodo affrettato.

Come è stato acutamente osservato⁹, l'impulso sessuale — matrice fondamentale dell'istituzione matrimoniale — ha ricevuto nel corso dei secoli un'attenzione costante da parte delle istituzioni buddhiste, che si sono al riguardo attestate su posizioni decisamente opposte: da una parte i puritani, con atteggiamento di ascetica rinuncia al sesso, visto come un ostacolo sulla via dell'illuminazione; dall'altra coloro i quali, in una visione ben più ampia, ritenevano che per raggiungere l'illuminazione fosse necessario utilizzare tutto ciò che si ha a disposizione, comprese le potenti energie sessuali.

Così, gli anziani buddhisti puritani dell'India, che combattevano le passioni meditando sulla ripugnanza del corpo, «pensavano che l'unico modo per ottenere una durevole pacificazione mentale fosse l'abbandono di ogni passione e la ricerca del non attaccamento»¹⁰.

Ma, sempre in India, i puritani convivevano con i tantristi che invece concepivano l'atto sessuale come la suprema beatitudine del nirvana e consideravano l'unione dell'organo maschile con quello femminile come «l'unione dei due principi nella coscienza indifferenziata, l'integrazione della vacuità e della forma, della saggezza e degli abili mezzi, del nirvana e del samsara»: soltanto da questa unione poteva nascere «la conoscenza pura che comprende la natura di tutte le cose»¹¹.

In una prospettiva ancora diversa si collocano i classici zen che sembrano addirittura ignorare il sesso. Si può tuttavia rilevare, al riguardo, che da essi la passione non viene vissuta come un problema, dal momento che nella cultura giapponese basata sul culto del potere generativo, la scelta della castità non viene neppure presa in considerazione: «l'adorazione del potere generativo, supremo dono degli dei all'umanità, e lo sfrenato amore per l'amore, erano troppo forti per essere soppressi. Il culto del fallo è sempre stato la norma nella religiosità giapponese»¹².

L'importanza della sessualità, pienamente testimoniata nella cultura buddhista, non trova invece un sostanziale riscontro istituzionale nel matrimonio. Da uno studio dei costumi sessuali e matrimoniali dei laici nella civiltà buddhista, risulta evidente come il buddhismo, a differenza del cristianesimo e dell'isla-

⁹ Cfr. JOHN STEVENS, *Il gioiello nel loto. Desiderio sessuale e illuminazione nel buddhismo*, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1998.

¹⁰ JOHN STEVENS, *Il gioiello del loto*, cit., p. 26. L'A. inoltre afferma che i puritani così andavano predicando: «per quanto siate intelligenti, per quanto esperti nella meditazione, per quanto profonda sia la vostra concentrazione, se non avete vinto la passione sessuale non avete speranza di liberarvi» (*loc. cit.*).

¹¹ *Ivi*, p. 59.

¹² *Ivi*, p. 86.

mismo, non prenda posizione su temi quali il matrimonio, il divorzio, la prostituzione, i rapporti extraconiugali, l'omosessualità e persino la monogamia o la poligamia, considerandole questioni puramente secolari: «nel buddhismo il matrimonio è una questione aperta, non soggetta a una regola precisa». Ad esempio «nell'antico Tibet, ritenuto spesso il paese buddhista per eccellenza, era consentita qualunque forma di matrimonio (monogamia, poligamia, polian-dria)». Sempre «in Tibet, come nel resto dell'Asia buddhista, il matrimonio era di pertinenza secolare e nessuno ha mai tentato di precisare quale forma di matrimonio fosse più idonea per i laici buddhisti». Anche «il divorzio era ammesso e relativamente facile da ottenere per entrambe le parti»¹³.

E proprio in quest'ottica multiforme va rilevato che «una parte cospicua della letteratura buddhista denigra il matrimonio come un destino peggiore della stessa morte»¹⁴.

Inoltre, a differenza delle grandi religioni monoteiste, il buddhismo non possiede elaborate procedure matrimoniali, così come sembra possibile desumere dalle tradizioni più antiche: «Si narra che il Buddha presenziasse a riti nuziali, ma sempre in qualità di ospite e mai di sacerdote cui tocca di santificare l'unione. In alcune culture i preti buddhisti benedicono gli sposi, ma in altre, ad esempio in Tibet, la presenza di un monaco buddhista a uno sponsalizio è ritenuta un segno infausto. Nell'antico Giappone si preferiva prendere i voti nuziali davanti a un altare shintoista»¹⁵.

Per quel che concerne, infine, l'etica sessuale «in netto contrasto con l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, in cui il campo sessuale viene regolato nei particolari, i moralisti buddhisti hanno sempre tenuto in considerazione i principi generali»¹⁶, e «il principio generale vuole che nessuno sia danneggiato o sfruttato in alcun modo»¹⁷, tant'è che quando ciò si realizza si ritiene che anche la lussuria possa portare all'illuminazione. Se ne può dedurre, pertanto, che per il buddhista l'unione sessuale, se compiuta da adulti, laici e consenzienti, non è mai comunque immorale.

Da tutto quanto sopra detto, è palese che una struttura istituzionale o sacrale del matrimonio è del tutto assente nella cultura buddhista.

Appare, pertanto, assolutamente encomiabile la scelta operata dall'UBI e dall'IBISG di omettere nell'Intesa qualsivoglia tipo di celebrazione confessionale del matrimonio a rilevanza civilistica.

¹³ *Ivi*, p. 112.

¹⁴ *Ivi*, p. 115.

¹⁵ *Ivi*, p. 121.

¹⁶ *Ivi*, p. 123.

¹⁷ *Ivi*, p. 124.